

COMUNE DI TRENTO

N. _____ prot.

N. _____ racc. ____

CONVENZIONE

“Promozione dello sci alpino sul Monte Bondone per la stagione invernale 2020/2021. Riconoscimento a giovani residenti a Trento di un buono sconto per l’acquisto dello skipass giornaliero” Importo massimo di spesa Euro 40.000,00 (I.V.A. inclusa)-----

Codice CIG: **8426367A04**

Nella sede di Trento presso gli uffici comunali di via Belenzani n. 19,--
in esecuzione della determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo economico n. _____ di data _____, esecutiva, fra:-----

COMUNE DI TRENTO, con sede in Trento, via Belenzani n. 19 numero di codice fiscale 00355870221, rappresentato dalla dott.ssa Katia Beatrici in qualità di Dirigente del Servizio Sviluppo economico come da Decreto sindacale di data 30 dicembre 2020 prot. n. 306114 e ai sensi dell'art. 12, comma 3, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliata per la carica presso la sede comunale medesima e-----

TRENTO FUNIVIE S.P.A., con sede legale in Trento, via Renato Lunelli n. 62, iscritta nel Registro imprese di Trento con numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01763050224, capitale sociale Euro 2.808.791,00, deliberato, sottoscritto e versato, a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentatne, ing. Fulvio Rigotti, nato a Trento, il 6 marzo 1953, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società medesima;-----

p r e m e s s o

- che in data 12 novembre 2001 è stata costituita Trento Funivie S.p.A., società mista, pubblico/privata per la gestione degli impianti di risalita e delle piste per la pratica dello sci alpino;-----

- che, al fine di contribuire all'incremento della pratica dello sci alpino sul Monte Bondone, il Comune ha sostenuto, a partire dalla stagione invernale 2000/2001, la parziale copertura del costo dello skipass stagionale per i propri residenti;-----

- che tale intervento consente di fatto di raggiungere più obiettivi:-----

- l'avvicinamento dei giovani e delle famiglie residenti in Comune allo sport tradizionale della montagna, consentendo di condividere questa esperienza con gli amici e i compagni di scuola;-----

- la creazione di occasioni di incontro e di socialità in forte contatto con l'ambiente naturale, avvantaggiandosi dei benefici collegati all'esercizio di un'attività sportiva outdoor, soprattutto nell'attuale fase contraddistinta dall'emergenza Covid-19 nella quale vanno privilegiate le attività all'aperto;-----

- l'incentivazione di una disciplina come lo sci alpino, che ha comunque anche un forte richiamo alle tradizioni, ai valori e alle peculiarità del nostro territorio;-----

- il sostegno al bilancio familiare, che, in un periodo di congiuntura sfavorevole, da ultimo aggravata, soprattutto per alcune categorie, in conseguenza della pandemia, tende a subire inevitabili tagli, soprattutto nelle voci di spesa della cultura e del tempo libero;-----

- che, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno proporre di incentivare la pratica dello sci alpino nella nostra montagna anche per la stagione sciistica 2020/2021, soprattutto tra i giovani;-----

- che, con deliberazione d.d. 16.12.2019 n. 212, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, con l'iscrizione dello stanziamento di complessivi euro 130.000,00 (centotrentamila/00) per la promozione e l'incentivazione della pratica dello sci attraverso la riduzione del costo dell'abbonamento stagionale per i bambini, i ragazzi e le famiglie residenti sul territorio comunale;-----

- che nella seduta del 8 febbraio 2021 la Giunta comunale, in considerazione delle motivazioni di cui ai punti precedenti, e in considerazione della ritardata apertura degli impianti sciistici a causa della pandemia da Covid 19, si è espressa favorevolmente in merito alla riduzione della quota del biglietto giornaliero ai giovani residenti del Comune di Trento sul Monte Bondone;-----

- che a seguito dell'aggravarsi della pandemia da Covid 19 ed alle conseguenti restrizioni in termini di avvio della stagione sciistica, e in merito al contingentamento del numero degli sciatori ammessi nella ski area che si va concretamente delineando, la Giunta comunale ha esaminato, e positivamente valutato, una nuova proposta di scontistica fissando il limite dell'intervento comunale nell'importo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) (I.V.A. inclusa);-----

- che l'Amministrazione comunale intende destinare il proprio intervento finanziario al perseguimento di due precisi obiettivi: 1) incentivare l'avvio della pratica sciistica dei giovani; 2) sostenere le famiglie, mediante le agevolazioni previste nel presente atto;-----

- che il Comune rimborserà alla Società, un importo massimo complessivo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) (I.V.A. inclusa);-----

tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto viene-----

s t i p u l a t o

ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Trento, di seguito denominato anche "Comune", e Trento Funivie S.p.A., di seguito denominata anche "Società".-----

ART. 2 - Promozione dello sci

La Società si impegna a praticare ai residenti nel Comune di Trento i seguenti prezzi agevolati per l'acquisto degli skipass giornalieri per la pratica dello sci alpino sul Monte Bondone:-----

Categoria	Prezzo listino euro	Prezzo riservato ai residenti euro
Bambini (nati dopo il 30.11.2012)	18,00 – 19,00	10,00

Ragazzi (nati dopo il 30.11.2004)	25,00 – 26,50	10,00
-----------------------------------	---------------	--------------

ART. 3 – Calcolo dei costi

Il costo a carico del Comune è costituito, a seconda della categoria, dalle quote di seguito indicate: -----

Categoria	Prezzo listino euro	Quota a carico del Comune di Trento euro
Bambini (nati dopo il 30.11.2012)	18,00 – 19,00	8,00
Ragazzi (nati dopo il 30.11.2004)	25,00 – 26,50	15,00

ART. 4 - Rimborso dei costi

La corresponsione dei costi sostenuti dalla Società per la promozione di cui alla presente convenzione verrà effettuata in un'unica soluzione a conclusione della stagione sciistica, dietro presentazione di regolare fattura.-----

Qualora, a causa della pandemia da Covid-19, non sia possibile avviare e/o proseguire regolarmente la stagione sciistica, l'importo del corrispettivo sarà rideterminato in ragione del numero di skipass venduti.-----

Per ottenere il pagamento del corrispettivo, il fornitore dovrà emettere apposita fattura elettronica, da trasmettere al Comune tramite il SdI (Sistema di Interscambio). La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente il codice univoco ufficio e il codice identificativo gara (C.I.G.). Il codice univoco dell'ufficio è **AFM9MQ**. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica degli stessi.-----

Il pagamento del corrispettivo avviene entro il termine massimo di 50 (cinquanta) giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto (previa verifica dei costi e della documentazione atti a dimostrare l'acquisto degli skipass secondo le modalità previste dall'art. 2 della presente convenzione), alle prescrizioni della presente convenzione o dal ricevimento della fattura, se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento

delle procedura di accertamento.-----

Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, l'Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30 (trenta) decorrenti dall'avvenuta comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni ad opera del contraente.-----

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.-----

L'intervento comunale garantisce la copertura del costo sostenuto dalla Società fino all'importo massimo complessivo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) I.V.A. inclusa. Ulteriori costi, derivanti dalla riduzione del prezzo degli skipass di cui alla presente convenzione, saranno sostenuti da Trento Funivie S.p.A..-----

ART. 5 – Clausola risolutiva. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. ed i.-----

A mente dell'art. 3 della medesima Legge 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.-----

Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010, la Società o il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.-----

In ossequio alla normativa citata, il Comune verificherà, peraltro, che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.-----

ART. 6 - Durata della stagione sciistica

La Società si impegna a garantire l'apertura degli impianti sciistici, compatibilmente con l'andamento delle condizioni atmosferiche e con le disposizioni in materia di contenimento della pandemia da Covid – 19.-----

ART. 7 – Codice di comportamento dei dipendenti

La Società prende atto che il Comune ha approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento; detto Codice è disponibile sul sito web istituzionale (www.comune.trento.it) e costituisce parte integrante ed essenziale della presente convenzione ancorché non materialmente allegato. A norma dell'art. 2 del Codice i contenuti dello stesso si applicano, per quanto compatibili, ai dipendenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo della Società. La Società prende atto che, in caso di violazioni accertate degli obblighi derivanti dal Codice da parte di tali soggetti, il Comune, previa instaurazione del contraddittorio con la Società, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno della stessa con tutte le conseguenze a carico di quest'ultima previste dalla normativa vigente.-----

ART. 8 - Responsabilità

Ai sensi dell'art. 49, comma 5, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente contratto il Dirigente del Servizio Sviluppo economico.-----

Al contraente privato è interdetto rivolgersi ad altre persone che non siano i responsabili ed i collaboratori dallo stesso incaricato.-----

E' altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune ingerirsi nella gestione del presente contratto.-----

ART. 9 – Capacità a contrarre

Il signor Fulvio Rigotti , rappresentante legale della Società a norma dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole della responsabilità, anche penale, cui può andare incontro in caso di

dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che la Società dallo stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrarre con la P.A. medesima.-----

ART. 10 - Trattamento dati personali

Il Comune di Trento e la Società sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).-----

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, la Società Trento Funivie S.p.A. è nominata responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del presente contratto.-----

ART. 11 - Spese

Tutte le spese, per ed in causa del presente atto, sono a carico della Società Trento Funivie S.p.A..-----

ART. 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m., riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.-----

Letto, accettato e sottoscritto.-----

ART. 13 – Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Trento.-----

Il Dirigente ----- Il Presidente

Servizio Sviluppo economico-----Trento Funivie S.p.A.-----

_____ - - - - - _____

Le parti dichiarano, inoltre, di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente convenzione di seguito richiamati: art. 4 (Rimborso dei costi), art. 5 (Clausola risolutiva. – Tracciabilità dei flussi finanziari) e art. 7 (Codice di comportamento dei dipendenti).-----

Il Dirigente ----- Il Presidente
Servizio Sviluppo economico- -----Trento Funivie S.p.A.----

_____ - - - - - _____